



TITOLO 1

NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito della legge e dello statuto, l'attività amministrativa del Comune in materia di procedimenti contrattuali pubblici.
2. L'azione amministrativa deve essere improntata al principio di economicità e libertà delle forme, salvo il rispetto di specifiche norme di carattere imperativo.

CAPO I

ATTIVITÀ' PREPARATORIE

ART. 2

ATTIVITÀ' ISTRUTTORIA, PREPARATORIA E PROPOSITIVA

1. L'espletamento delle attività istruttorie, propositive e preparatorie del procedimento contrattuale appartiene al responsabile del servizio nella cui competenza rientra la gestione della materia costituente oggetto unico o prevalente dell'ipotizzato rapporto contrattuale.
2. Nel caso di prevalenza, si deve dare atto nella proposta di procedimento contrattuale dell'intervenuto concerto con il responsabile del servizio competente nella materia non prevalente.

ART. 3

DELIBERAZIONE A CONTRATTARE

1. Sulla base della proposta di cui al precedente articolo, il Consiglio Comunale o la Giunta Municipale adotta apposita deliberazione a contrattare.

2. E' competenza della Giunta assumere la deliberazione a contrattare prevista dall'art. 56 della L. 142/90 per gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni di costruzione o di costruzione e gestione che siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che ne costituiscano mera esecuzione o che, comunque, rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni o servizi di competenza della Giunta, intendendosi per tali gli atti sopra menzionati di valore non superiore a £. 50.000.000.=, del Segretario o di altri funzionari.
3. La competenza ad assumere la delibera a contrattare relativa all'affidamento in concessione dei pubblici servizi e l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione, spetta al Consiglio Comunale, salvo quando trattasi di provvedere ad attività di ordinaria amministrazione o ad esigenze, nei quali casi provvede la Giunta.
4. Compete alla Giunta la deliberazione di affidamento di incarichi professionali, di difesa legale, progettazione e collaudo e quant'altro attenga alla ordinaria amministrazione.

ART. 4

FORME DI CONTRATTAZIONE

1. I contratti dai quali derivi un'entrata sono stipulati, di regola, a seguito di asta pubblica o pubblico incanto con le norme contenute nel Titolo II Capo III, Sezione I del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 eccetto i casi nello stesso contemplati o previsti da leggi speciali.
2. Gli acquisti, le forniture, i servizi, gli appalti ed ogni altro contratto che dia luogo ad una spesa sono preceduti, da pubblico incanto o asta pubblica, da licitazione privata, da appalto-concorso o trattativa privata, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di procedimenti contrattuali e dal presente regolamento.

ART. 5

PATTUZIONI GENERALI

1. I contratti devono avere termini e durata certi. E' escluso il pagamento degli interessi e provvigioni a favore di fornitori e imprenditori sulle somme da loro anticipate per la esecuzione del contratto, salvo diversa pattuizione preventiva.

2. Il sub-appalto è consentito solo nell'ambito delle norme in vigore.
3. E' vietata la cessione del contratto.

ART. 6

CONDIZIONI PARTICOLARI DEI CONTRATTI

PER L'ESECUZIONE DI OPERE O L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

1. L'esecuzione delle opere in appalto nonchè le forniture di beni e servizi sono disciplinate da apposito capitolato speciale che contiene almeno i seguenti elementi:
 - a) oggetto del contratto;
 - b) descrizione delle opere con riferimento al progetto o alle forniture di beni e servizi con specifica della qualità, quantità o tipo di prestazione, escluse tuttavia specifiche descrittive tali da determinare in forma esclusiva singoli prodotti presenti sul mercato, salvo casi particolari da individuare e motivare nella delibera a contrattare;
 - c) ammontare dell'appalto e modalità di pagamento;
 - d) documenti che fanno parte integrante del contratto,
 - e) cauzione d'importo pari a quello previsto dalla normativa vigente in materia di procedimenti contrattuali pubblici;
 - f) tempo utile per dare adempimento a tutte le obbligazioni contrattuali o durata delle prestazioni continuative;
 - g) penalità in caso di ritardo o di altro tipo di inadempienza contrattuale;
 - h) forme di collaudo o riscontro di regolare esecuzione;
 - i) modalità per la definizione delle controversie.

ART. 7**CONDIZIONI PARTICOLARI DEI CONTRATTI
DI CONCESSIONE DI PUBBLICI SERVIZI**

1. I contratti di concessione di servizi pubblici devono contenere, oltre agli elementi indicati nell'art. 7, anche clausole che disciplinino:
 - 1) l'esercizio da parte dell'ente della facoltà di riscatto;
 - 2) le modalità per il trasferimento al Comune, alla scadenza del contratto degli immobili e degli impianti di proprietà del concessionario, da considerare al valore d'uso;
 - 3) i casi di decadenza del concessionario;
 - 4) l'obbligo del concessionario di provvedere, per l'intero periodo della concessione, alla regolare manutenzione degli impianti utilizzati;
 - 5) l'obbligo di sottoporre all'approvazione del Comune le tariffe del servizio al pubblico, salvo che si tratti di tariffe totalmente amministrate da norme statali;
 - 6) i modi di vigilanza del Comune sul funzionamento del servizio;
 - 7) l'entità ed il modo di corresponsione di quanto dovuto dal o al concessionario;
 - 8) le modalità di resa del servizio all'utenza, gli orari, il minimo delle attrezzature e di personale addetti al servizio stesso;
 - 9) l'obbligo di organizzare i rapporti con l'utenza in modo che alla bontà e puntualità del servizio corrispondano in via costante, cortesia e considerazione dell'utente;
 - 10) l'obbligo di predisporre, una volta operanti le norme contenute nel Capo V della Legge 7 agosto 1990 n. 241, quanto necessario per rendere effettivo ed agevole il diritto d'accesso dei cittadini secondo le norme in vigore.

ART. 8**CLAUSOLE CONTRATTUALI PREDISPOSTE**

1. E' condizione essenziale perchè possa essere presa in considerazione l'offerta fatta per concorrere alla conclusione del contratto, le cui condizioni generali o speciali sono predisposte dall'Ente in tutto o in parte, la contemporanea presentazione di una dichiarazione resa nei modi e termini di legge con la quale il titolare dell'offerta confermi di aver esaminato i documenti messi a disposizione dall'Ente e di conoscere compiutamente tutte le condizioni del contratto ivi contenute.

ART. 9**CLAUSOLE CONTRATTUALI ONEROSE**

1. Nei contratti le cui condizioni generali sono predisposte dall'Ente, debbono essere specificamente approvate per iscritto dal contraente le clausole indicate nel secondo comma dell'art. 1341 del Codice Civile, salvo che la loro presenza non derivi da prescrizioni di legge, di regolamento generale e locale e del capitolato generale di cui al precedente art. 6.

ART. 10**ARBITRATO**

1. Ogni qualvolta sia previsto il ricorso agli arbitri per la soluzione di alcune o di tutte le controversie nascenti dal contratto, deve essere precisato che gli arbitri sono chiamati ad operare secondo diritto e non quali amichevoli compositori.

ART. 11**RESPONSABILITÀ'**

Il responsabile della procedura d'appalto è individuato in conformità ai principi recati dalla L. 7. 08.1990, n. 241.

ART. 12**CONTENUTO DELLA RESPONSABILITÀ' D'APPALTO**

1. Il responsabile della procedura d'appalto:

- cura che si provveda nei tempi più brevi ad attuare la procedura prescelta nella deliberazione a contrattare per l'affidamento dell'opera o fornitura;
- provvede direttamente a tutti gli adempimenti prescritti, ivi compresi la pubblicità preventiva quando e come dovuta, la formazione del bando, la diramazione degli inviti.

CAPO II

STIPULAZIONE E GESTIONE

ART. 13

FORMA DEI CONTRATTI

1. I contratti possono essere stipulati nelle seguenti forme, da indicare nella deliberazione a contrattare in conformità all'art. 56 lett. b) della Legge 8 giugno 1990 n. 142:
 - a) forma pubblica amministrativa;
 - b) scrittura privata, da stipularsi:
 - a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio;
 - senza atto scritto per piccole spese di acquisto al minuto;
 - a mezzo obbligazione stesa appiedi dal capitolato.
2. Il verbale di aggiudicazione conseguente a gara formale equivale per ogni legale effetto al contratto ai sensi dell'art. 16 del R.D. n. 2440/1923.
3. La stipula del contratto a mezzo di scrittura privata è ammessa quando venga ritenuta la forma più rispondente alla natura e all'oggetto del contratto o la più praticata

ART. 14

SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese contrattuali, legali e fiscali, sono a carico della controparte, salvo quelle per le quali la legge o il capitolato o, mancando ogni prescrizione, gli usi locali non dispongano diversamente.

ART. 15**GESTIONE DEL CONTRATTO**

1. Una volta stipulato il contratto, l'originale è depositato presso l'Ufficio Contratti. Questo ufficio provvede, entro breve termine, a trasmetterne copia al servizio che l'ha proposto affinché ne curi la gestione nonché ai servizi amministrativi e contabili interessati alla natura dello stesso per l'annotamento delle scadenze di pertinenza.
2. La gestione dinamica del contratto resta nella responsabilità dello specifico ufficio o del servizio che ha proposto la relativa deliberazione a contrattare. Comporta la vigilanza sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte e l'obbligo per il responsabile del servizio di attivare direttamente le clausole sanzionatorie previste nel contratto stesso qualora se ne realizzino i presupposti.
3. Il responsabile della gestione dinamica del contratto vigila anche sulla regolarità dell'esecuzione delle prestazioni d'opera intellettuali connesse al contratto stesso (direttore dei lavori, collaudatore e similari) provvedendo a che non si verifichino, fra l'altro, ritardi che generano interessi passivi a carico dell'ente, riferendo tempestivamente al Segretario Comunale nel caso si profilino ritardi interni alla struttura.

TITOLO II

PROCEDURE CONTRATTUALI

CAPO I

ART. 16

RICERCA DEL CONTRAENTE

1. Le modalità ed i criteri di scelta del contraente sono quelle ammesse dalle disposizioni normative vigenti in materia di procedimenti contrattuali pubblici.

ART. 17

PUBBLICITÀ ED ESITO GARE

1. Gli adempimenti connessi all'osservanza dell'obbligo di pubblicità dell'esito delle gare, ai sensi dell'art. 20 della legge 19 marzo 1990 n. 55, e successive modifiche ed integrazioni, e delle vigenti disposizioni di legge sono di competenza del responsabile del servizio contratti.

ART. 18

OFFERTE ANOMALE

1. L'anomalia dell'offerta è valutata in sede di gara in conformità ai criteri previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia e indicati nel bando.

ART. 19

COMMISSIONE DI GARA

1. Qualsiasi esperimento di gara è gestito da una Commissione composta dal:
 - a) Dirigente del settore fra le cui competenze rientra o inerisce l'oggetto della gara o in caso di sua assenza od impedimento da altro Dirigente designato dal Segretario Generale: Presidente;

- b) Funzionario dell'unità organizzativa tra le cui competenze rientra o inerisce l'oggetto della gara o altro dipendente dallo stesso designato: membro;
- c) Responsabile dell'Ufficio contratti o dipendente da Lui designato: membro.
2. Tutte le funzioni che per legge e regolamento generale sono attribuite all'autorità che presiede la gara" sono di competenza del presidente della commissione con obbligo di consultazione degli altri componenti. Nel caso di divergenze la gara può essere brevemente sospesa e la commissione si ritira a deliberare.
3. I componenti delle commissioni possono richiedere l'inserimento a verbale delle loro valutazioni di non regolarità. In mancanza, si considerano assenzienti.
4. Il Segretario generale o funzionario da Lui delegato assiste allo esperimento di gara ed è responsabile della redazione del verbale che è firmato da Lui e da tutti i componenti la commissione.

CAPO II

APPALTO CONCORSO O OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

ART. 20

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PREORDINATI

1. Le procedure di aggiudicazione tramite appalto - concorso o offerta economicamente più vantaggiosa - sono disciplinate dalle disposizioni normative vigenti in materia.
2. Quando nella deliberazione a contrattare si adottano i metodi di cui sopra, devono essere indicati nel capitolato speciale e nel bando di gara:
- tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente nell'ordine decrescente d'importanza attribuita;
 - la composizione per qualifiche della commissione d'esame costituita in maggioranza da qualificati tecnici interni ed esterni. La Commissione è presieduta dal Dirigente del Settore fra le cui competenze rientra l'oggetto della gara.

2. Il Segretario Generale assiste ai lavori della Commissione ed è responsabile della redazione del verbale che è firmato da lui e da tutti i componenti della Commissione.

ART. 21

LAVORI DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione di esame delle offerte presentate nell'appalto-concorso opera quale collegio perfetto soltanto quando esamina l'ammissibilità delle offerte ed assume determinazioni.
2. La valutazione delle offerte e quella comparativa fra di esse discende prevalentemente dalla traduzione in coefficienti numerici, secondo criteri fissati prima dell'apertura degli elaborati, dei risultati dalla valutazione dei singoli elementi indicati, in ordine decrescente, nel capitolato speciale e nel bando.
3. Costituiscono allegati essenziali dei verbali della Commissione:
 - la traduzione numerica dei requisiti presentati dai singoli elaborati;
 - l'indice complessivo risultante per ciascuno di essi dalla somma dei coefficienti numerici;
 - la tavola comparativa degli indici complessivi.

CAPO III

TRATTATIVA PRIVATA

ART. 22

SCelta DEL CONTRAENTE

1. La trattativa privata consiste nella conclusione del contratto direttamente con il soggetto ritenuto idoneo, da effettuarsi nei limiti e con le modalità stabilite dalla vigente normativa e dal presente regolamento.
2. La trattativa privata può esperirsi, nel rispetto delle norme comunitarie, statali e regionali che la disciplinano:

- a) previa richiesta di almeno cinque preventivi in busta chiusa fino all'importo di £. 70.000.000.= per i lavori pubblici e di £. 40.000.000.= per le forniture di beni e servizi;
- b) previo confronto concorrenziale da effettuarsi mediante gara informale con almeno cinque ditte fino all'importo di £. 200.000.000.= per i lavori pubblici e fino all'importo di £. 80.000.000.= per le forniture di beni e servizi.

La procedura di cui al punto a) è espletata dal settore tra le cui competenze rientra l'oggetto del rapporto contrattuale.

Il ricorso alla trattativa privata è, inoltre, consentito nei casi e con le modalità previsti dalle discipline speciali contenute in norme comunitarie o in leggi statali e regionali.

- 3. Il responsabile di Settore è tenuto a dare comunicazione dell'avvenuta trattativa privata alla Giunta e ad attestare l'unitarietà ex art.26 comma 2 dell'oggetto della stessa. La Giunta ne prende atto nella prima sua seduta utile.

ART. 23**TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA**

1. All'acquisto di beni e servizi, si provvede con il metodo della trattativa privata diretta con il fornitore solo quando:
 - a) si tratti di spese minute di insorgenza immediata;
 - b) siano necessari all'attuazione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'art. 38, 2° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142;
 - c) si rendano necessari per far fronte alle prime necessità derivanti da pubbliche calamità.
2. Dell'avvenuta trattativa privata diretta e dei motivi che l'hanno resa opportuna va data comunicazione da parte del responsabile di settore alla Giunta che ne prende atto nella sua prima seduta utile.

TITOLO III

ART. 24

CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA

1. I contratti di prestazione d'opera di cui al Capo I, Tit. III del libro 5 del Codice Civile devono contenere:
 - a) la descrizione della prestazione richiesta in collegamento con la specifica esigenza dell'ente;
 - b) il termine entro il quale la prestazione deve essere resa;
 - c) penale nel caso di ritardo che non superi quello che determina il recesso di cui al punto successivo;
 - d) recesso automatico dell'ente, con salvezza dei danni da recuperare a carico del prestatore mancato, nel caso che la prestazione non sia stata resa compiuta ed accettata, trascorso dalla scadenza del termine un periodo di giorni stabilito nel contratto stesso e ritenuto congruo;
 - e) il corrispettivo fissato con l'applicazione delle riduzioni consentite sulle tariffe professionali, i termini ed i modi di pagamento;
 - f) il riferimento agli arbitri delle controversie connesse o conseguenti all'applicazione della convenzione con la precisazione che l'arbitrato deve essere reso secondo diritto con esclusione di ogni amichevole composizione;
 - g) il trattamento tributario del rapporto.
2. La stipula dei contratti di prestazioni d'opera è fatta dal responsabile del servizio che ha richiesto la prestazione medesima.

ART. 25

COLLABORAZIONI ESTERNE

1. La scelta dei soggetti a cui conferire incarichi di collaborazione esterna deve essere improntata a rispetto del criterio della comprovata competenza tecnico- scientifica e a venire con le modalità previste dalla normativa vigente in materia, contemperando i principi di imparzialità e buon

andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità fra modalità procedurali e corrispettivo dell'incarico.

2. Gli elementi essenziali da prevedere in convenzione sono durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione nonché ogni altro elemento ritenuto necessario in relazione alla natura e all'oggetto dell'incarico.
3. Presso l'Ufficio del Segretario Generale, che ne cura la tenuta, è istituito l'elenco delle collaborazioni esterne; tale elenco dovrà contenere tutti gli elementi atti alla individuazione dei soggetti delle caratteristiche che qualificano il rapporto di collaborazione.

TITOLO IV
LAVORI E SERVIZI IN ECONOMIA

ART. 26
GENERALITÀ'

1. Si eseguono in economia tutti i lavori e servizi occorrenti per la gestione ordinaria degli uffici comunali o per lo svolgimento di attività istituzionali e le relative provviste necessarie il cui corrispettivo non ecceda gli importi massimi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigenti in materia.
2. E' vietato suddividere artificiosamente qualsiasi lavoro o servizio considerato unitario, in più lavori o servizi.
3. Presso l'Ufficio del Segretario Generale, che ne cura la tenuta, è istituito l'elenco dei lavori e servizi in economia; tale elenco dovrà contenere tutti gli elementi utili alla loro identificazione e qualificazione.

ART. 27
MODALITÀ ESECUTIVE

I servizi ed i lavori possono essere eseguiti mediante:

- a) amministrazione diretta;
- b) cottimo fiduciario;
- c) sistema misto: parte in amministrazione diretta e parte cottimo fiduciario.

ART. 28
AMMINISTRAZIONE DIRETTA

1. Possono essere eseguiti in amministrazione diretta i lavori ed i servizi con materiali, utensili, mezzi di proprietà o opportunamente noleggiati e con il personale dell'Amministrazione.
2. I lavori ed i servizi di cui sopra sono direttamente gestiti dal responsabile del nucleo dell'intervento specifico, sotto la vigilanza del dirigente del servizio.

ART. 29

COTTIMO FIDUCIARIO

1. Sono eseguiti mediante il sistema del cottimo fiduciario i lavori ed i servizi per i quali occorra ovvero sia opportuno l'affidamento a persone o imprese di notoria capacità ed idoneità.

ART. 30

COMPETENZA DEI FUNZIONARI

1. L'ordinazione dei lavori e dei servizi è effettuata con atto scritto del Dirigente del Settore specifico che ha promosso il conferimento a cottimo, con la piena osservanza delle norme antimafia.
2. L'esecuzione di lavori e dei servizi è controllata dall'Ufficio competente sotto la responsabilità del dirigente che ha stipulato la convenzione di cottimo.

ART. 31

MODALITÀ' DI PAGAMENTO

1. Le fatture e le note dei lavori e dei servizi non possono in ogni caso essere pagate se non sono munite del parere del responsabile del servizio che dà atto della regolare esecuzione dei lavori o servizi richiesti e dell'ammontare definitivo della spesa liquidabile.

TITOLO V
NORME FINALI

ART. 32
ABROGAZIONE NORME

1. Le disposizioni regolamentari del Comune in contrasto con quelle del presente regolamento si intendono abrogate e cessano pertanto di avere efficacia con l'entrata in vigore di quest'ultimo.

ART. 33
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento è emesso ai sensi dell'art. 5 della L. 8.06.1990 n. 142 e dell'art. 59 dello Statuto e entra in vigore all'atto di esecutività della delibera consiliare di approvazione.

SOMMARIO

Titolo 1	1
Norme Generali	1
Art. 1	1
Oggetto	1
Capo I	1
Attività' preparatorie	1
Art. 2	1
Attività' istruttoria, preparatoria e propositiva	1
Art. 3	1
Deliberazione a contrattare	1
Art. 4	2
Forme di contrattazione	2
Art. 5	2
Pattuizioni generali	2
Art. 6	3
Condizioni particolari dei contratti	3
per l'esecuzione di opere o l'acquisizione di beni e servizi	3
Art. 7	4
Condizioni particolari dei contratti	4
di concessione di pubblici servizi	4
Art. 8	5
Clausole contrattuali predisposte	5
Art. 9	5
Clausole contrattuali onerose	5
Art. 10	5
Arbitrato	5
Art. 11	5
Responsabilità'	5
Art. 12	5

Contenuto della responsabilità d'appalto _____	5
Capo II _____	6
Stipulazione e Gestione _____	6
Art. 13 _____	6
Forma dei contratti _____	6
Art. 14 _____	6
Spese contrattuali _____	6
Art. 15 _____	7
Gestione del contratto _____	7
<i>Titolo II</i> _____	8
<i>Procedure contrattuali</i> _____	8
Capo I _____	8
Art. 16 _____	8
Ricerca del contraente _____	8
Art. 17 _____	8
Pubblicità ed esito gare _____	8
Art. 18 _____	8
Offerte anomale _____	8
Art. 19 _____	8
Commissione di gara _____	8
Capo II _____	9
appalto concorso o offerta economicamente piu' vantaggiosa _____	9
Art. 20 _____	9
Elementi di valutazione preordinati _____	9
Art. 21 _____	10
Lavori della Commissione _____	10
Capo III _____	10
Trattativa privata _____	10
Art. 22 _____	10
Scelta del contraente _____	10
Art. 23 _____	12
Trattativa privata diretta _____	12
<i>Titolo III</i> _____	13

Art. 24 _____	13
Contratti di prestazione d'opera _____	13
Art. 25 _____	13
collaborazioni esterne _____	13
<i>Titolo IV</i> _____	<i>15</i>
<i>Lavori e servizi in economia</i> _____	<i>15</i>
Art. 26 _____	15
Generalità' _____	15
Art. 27 _____	15
Modalità esecutive _____	15
Art. 28 _____	15
Amministrazione diretta _____	15
Art. 29 _____	16
Cottimo fiduciario _____	16
Art. 30 _____	16
Competenza dei funzionari _____	16
Art. 31 _____	16
Modalità' di pagamento _____	16
<i>titolo v</i> _____	<i>17</i>
<i>norme finali</i> _____	<i>17</i>
art. 32 _____	17
abrogazione norme _____	17
Art. 33 _____	17
Entrata in vigore _____	17